

COMUNE DI PEDIVIGLIANO

TITOLO 01

ART. 01

IDENTITA' E CENNI STORICI

01. PEDIVIGLIANO E' COMUNE DELLA REGIONE CALABRIA, NELLA CUI ANTICA, LUMINOSA ED AUTENTICA CULTURA SI RICONOSCE PER PROIETTARSI IN FUTURO, NELL'AUSPICATO CONTESTO EUROPEO.

02. PEDIVIGLIANO, CAPOLUOGO DEL COMUNE OMONIMO, E' UN PAESE DEL MEDIO SAVUTO SITUATO SUL VERSANTE SETTENTRIONALE DELLE CATENE NICASTRESI AL DI SOTTO DELL'ALTOPIANO DI BORBORUSO, TRA LA PROVINCIA DI COSENZA E QUELLA DI CATANZARO.

03. SORGE A 570 METRI DI ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE ED E' ADAGIATO SU UNA AMENA COLLINA CHE SOVRASTA LA VALLE DEL FIUME SAVUTO E DALLA QUALE SI PUO' OSSERVARE UNO STUPENDO PANORAMA, A CUI FANNO DA SFONDO IL MAR TIRRENO E ALL'ORIZZONTE LE ISOLE EOLIE CON LO STROMBOLI.

04. IL SUO TERRITORIO SI ESTENDE PER 18 KMQ. , CON QUATTRO NUCLEI FONDAMENTALI: PEDIVIGLIANO, BORBORUSO, PITTARELLA, VILLANOVA E NUMEREVOLI CASE SPARSE; CONFINA CON I COMUNI DI ALTILIA, COLOSIMI, SCIGLIANO IN PROVINCIA DI COSENZA, E DECOLLATURA, MOTTA S. LUCIA, SOVERIA MANNELLI IN PROVINCIA DI CATANZARO.

05. LA FIUMARA BISIRICO LO DIVIDE DAI COMUNI DI SCIGLIANO E COLOSIMI; IL TORRENTE VADOMALO, CHE IN PARTE FA DA CONFINE TRA PEDIVIGLIANO ED IL COMUNE DI MOTTA S. LUCIA, SEGNA IL LIMITE TERRITORIALE TRA LA PROVINCIA DI COSENZA E QUELLA DI CATANZARO.

06. IL COMUNE E' ATTRAVERSATO DALLA PROVINCIALE CARPANZANO-VADOMALO, CHE IN PASSATO, ERA L'UNICA STRADA CHE LO COLLEGAVA CON

COSENZA TRAMITE LA SS 19 DELLE CALABRIE; OGGI LA SUPERSTRADA 616 DI PEDIVIGLIANO, CHE DALLO SVINCOLO DI ALTILIA-GRIMALDI PORTA IN SILA, FACILITA IL RAGGIUNGIMENTO DI RINOMATI POSTI TURISTICI, MONTANI E MARINI. IL CLIMA E' QUELLO TIPICO DELLE ZONE COLLINARI PER LO PIU' MITE SIA IN INVERNO CHE IN ESTATE, CON PIOGGE ANNUE PIU' O MENO REGOLARI, RARE E MOLTO BREVI LE PRECIPITAZIONI A CARATTERE NEVOSO SE SI ESCLUDE LA ZONA MONTANA DI BORBORUSO.

07. PEDIVIGLIANO, PARE SIA STATO FONDATA NEL 16 SECOLO DA CITTADINI SPOSTATISI DAL VICINO PAESE DI SCIGLIANO A CAUSA DI UNA PESTILENZA CHE AVEVA COLPITO IL LORO PAESE.

08. LE NOTIZIE CIRCA LA SUA ORIGINE, RISALGONO A DOPO IL 1512 , COME AGGIUNTA AL VECCHIO CENTRO DI VILLANOVA, IL SUO NOME E', INFATTI, LA SPIEGAZIONE DELLA SUA POSIZIONE GEOGRAFICA, "PEDIVVILLAE".

09. I PRIMITIVI ABITANTI DI PEDIVIGLIANO VIVEVANO IN UNO DEI SETTE QUARTIERI DI CUI SI COMPONEVA "L'UNIVERSITA' DI SCIGLIANO" (COMUNE: "CUPANI" CHE ALL'EPOCA CONTAVA CIRCA 15000 ABITANTI.

10. IL 1512 , E PRESO COME PUNTO DI RIFERIMENTO, PERCHE' PROPRIO IN QUESTO ANNO, SI DICE, CHE A CUPANI SCOPPIAVA LA PESTE, PORTATA DA UN CITTADINO DI SERRA, TALE PATRIZIO DI PETRONE, PROVENIENTE DA CASTIGLIONE MARINA NEI PRESSI DI S. EUFEMIA; L'EPIDEMIA BEN PRESTO DILAGO' E POICHE' ALL'EPOCA NON ESISTEVANO RIMEDI TERAPEUTICI, SI CERCO' DI SCONFIGGERE IL TERRIBILE MALE

CON IL FUOCO: LE CASE BRUCIATE FURONO TANTISSIME E CUPANI SCOMPARVE. I POCHI ABITANTI SOPRAVVISSUTI ANDARONO AD ABITARE, APPUNTO; AI PIEDI DI VILLANOVA E COSI' NACQUE PEDIVIGLIANO.

11. NEL 1590 , COME RISULTA DA UNA RELAZIONE DEL VESCOVO DELLA FIORENTE DIOCESI DI MARTIRANO " PEDIVIGLIANO E' UNA POPOLOSA PARROCCHIA DI DUEMILA ANIME; CON UNA PATRONI DEL PAESE.

12. IN SEGUITO PEDIVIGLIANO CONTINUO' AD INGRANDIRSI, ANCHE PERCHE', VI ERA LA CONVINZIONE CHE LA COLLINA SU CUI ERA POSTO NON FOSSE SOGGETTA A SCOSSE TELLURICHE, INFATTI, DOPO I DISASTROSI TERREMOTI DEL 1638 E DEL 1738 FURONO MOLTI GLI ABITANTI DEL CIRCONDARIO CHE ABBANDONARONO I LUOGHI DI ORIGINE PER RIFUGIARSI NEL TERRITORIO DI PEDIVIGLIANO.

13. GRAZIE AL 01 DECRETO ISTITUTIVO DEI COMUNI E DEI CIRCONDARI FIN DAL 04 MAGGIO 1811 , PEDIVIGLIANO E' AMMINISTRATIVAMENTE COMUNE AUTONOMO, ANCHE SE PER VARIE VICENDE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 1928 E IL 1937 FU AGGREGATO AL COMUNE DI SCIGLIANO.

14. UNO STEMMA E UN GONFALONE PER USO DEL COMUNE SONO STATI CONCESSI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON DECRETO DEL 01 MAGGIO 1972 E TRASCritto NEL REGISTRO ARALDICO DELL'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO IL 12.06.1972 STEMMA: "D'AZZURRO, AL MONTE D'ORO DI CINQUE CIME ORDINATE IN FASCIA, ACCOMPAGNATO IN CAPO DA UNA STELLA D'ARGENTO. ORNAMENTI ESTERIORI DEL COMUNE. GONFALONE: DRAPPO TRONCATO, DI GIALLO E DI AZZURRO, RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DALLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO: COMUNE DI PEDIVIGLIANO. LE PARTI DI METALLO E I CORDONI SARANNO ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO DEI COLORI DEL DRAPPO, ALTERNATI CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA A NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI DI ARGENTO" . IL COMUNE HA SEDE NEL PALAZZO COMUNALE, SITO IN PEDIVIGLIANO CENTRO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO, SEDE PRIMARIA DEI SERVIZI GENERALI E DEPOSITARIO DELLE MEMORIE COMUNALI.

15. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE, SOLO IN CASI ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE. N.B. (LE NOTIZIE STORICHE SONO STATE DESUNTE DA UN LAVORO SVOLTO DAGLI ALUNNI E DAI DOCENTI DELLA LOCALE SCUOLA MEDIA).

ART. 02

FINALITA'

01. L'ATTRIBUZIONE ALLA COMUNITA' LOCALE DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO DI AUTONOMIA COSTITUISCE IL PRINCIPIO CHE GUIDA LA FORMAZIONE, CON LO STATUTO E CON I REGOLAMENTI, DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE.

02. L'ORDINAMENTO GIURIDICO AUTONOMO GARANTISCE AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' PEDIVIGLIANESE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LIBERA E DEMOCRATICA, ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. IL COMUNE, NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA', ASSICURA LA PROMOZIONE DEI VALORI CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICI E

POLITICI, ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE, DELLA CARTA EUROPEA E DELLA CARTA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

04. IN PARTICOLARE TUTELA, VALORIZZA, GARANTISCE ED AFFERMA:

- LA DIGNITA' DELLA PERSONA, DEPOSITARIA DELL'INCOMMENSURABILE VALORE DELLA VITA, DA ESPLICARE IN TERMINI DI MASSIMA E SOSTANZIALE QUALITA' TOTALE;

- LA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE POLITICA, SOCIALE E CIVILE; DI FEDE E DI RELIGIONE; DI ESPRESSIONE DEL DIRITTO-DOVERE DEL LAVORO;

- L'EMANCIPAZIONE ECONOMICA, SOCIALE, CIVILE E CULTURALE DI TUTTI I CITTADINI, FAVORENDO ED INCENTIVANDO INIZIATIVE IMPRENDITORIALI A SINGOLI E AD ORGANIZZAZIONI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.

- LA PACIFICA CONVIVENZA NEL PIENO E TOTALE RISPETTO DEL DIRITTO.

- LO SVILUPPO ARMONICO E RAZIONALE DEL TERRITORIO, PROTEGGENDO ED ACCRESCENDO LE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI CHE NE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMENDO INIZIATIVE PER RENDERLE FRUIBILI DAI CITTADINI PER CONCORRERE ALL'ELEVAZIONE DELLA LORO QUALITA' DI VITA.

- IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE VERSO STANDARD E LIVELLI DI ALTA QUALITA' IN UN CONTESTO SEMPRE PIU' AMPIO E STIMOLANTE.

05. OSTACOLA E COMBATTE, INVECE, OGNI FORMA DI LESIONE, SOPRAFFAZIONE E COMPRESIONE DELLE ENUNCIATE FINALITA'.

06. RIPUDIA OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE ECONOMICA, SOCIALE, ETICA E CULTURALE.

ART. 03

FUNZIONI

01. IL COMUNE, ISTITUZIONE AUTONOMA ENTRO L'UNITA' DELLA REPUBBLICA, E L'ENTE CHE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' DELLA QUALE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI GENERALI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE CHE LA COSTITUZIONE E LA LEGGE ATTRIBUISCONO AD ALTRI SOGGETTI.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA SUA POPOLAZIONE ED IL SUO TERRITORIO, PER CUI HANNO CARATTERE PRIMARIO PER LA LORO IMPORTANZA, LE FUNZIONI RELATIVE AI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMUNE.

- ASSICURA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CHE DOVRA' ESSERE INFORMATATA AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TRASPARENZA DELLE DECISIONI E DEGLI ATTI, DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE;

- GARANTISCE LE PARI OPPORTUNITA' A TUTTI I CITTADINI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DONNE, AI GIOVANI, AGLI ANZIANI;

04. NELL'ESPLICAZIONI DELLE SUE FUNZIONI IL COMUNE:

- IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO E AGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE INCENTIVANDO LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE SINGOLA O ASSOCIATA, FAVORENDO FORME ADEGUATE E COMPATIBILI DI COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI;

- COOPERA CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, CON LA REGIONE E LA PROVINCIA;

- CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLA COMUNITA' EUROPEA, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, PROVVEDE ALLA LORO ATTUAZIONE;
- PROMUOVE ED INCENTIVA OGNI FORMA DI VOLONTARI CHE SI ISPIRI ALLE FINALITA' PRINCIPALI DI CUI ALL' ARTT. 02 ED AGLI ALTRI OBIETTIVI FISSATI DAL COMPETENTE ORGANO.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 04

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 05

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COMUNITA', DALLA QUALE E' ELETTO.

02. SPETTA AL CONSIGLIO DI INDIVIDUARE ED INTERPRETARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' E DI STABILIRE, IN RELAZIONE AD ESSI, GLI INDIRIZZI CHE GUIDANO E COORDINANO LE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE OPERATIVA, ESERCITANDO SULLE STESSE IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO PER ASSICURARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE CONSEGUA GLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI FONDAMENTALI E NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. LE ATTRIBUZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO, QUALE ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, SONO ESERCITATE SU TUTTE LE ATTIVITA' DEL COMUNE.

ART. 06

CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO, FISSANDO IL GIORNO E L'ORA DELLA SEDUTA O DI PIU' SEDUTE, QUALORA I LAVORI SIANO PROGRAMMATI PER PIU' GIORNI.

02. IN VIA STRAORDINARIA IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IN TAL CASO L'ADUNANZA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

03. L'ORDINE DEL GIORNO E' FORMULATO DAL SINDACO.

04. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO DEVE:

- ESSERE SCRITTO;
- CONSEGNATO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA AI CONSIGLIERI NEL LORO DOMICILIO A MEZZO MESSO COMUNALE E A NORMA DELL' ARTT. 125 , PER LE SESSIONI STRAORDINARIE VA PREVISTO UN TERMINE DI ALMENO 03 GIORNI;
- PUBBLICATO, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE, ALMENO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA;
- COMUNICATO ALMENO TRE GIORNI PRIMA AL PREFETTO ED AL CORECO.

05. IN CASO DI PARTICOLARE URGENZA, L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON

L'ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE COMUNICATO ALMENO VENTIQUATTRORE PRIMA; MA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE, PER DAR MODO A TUTTI DI DOCUMENTARSI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL PREFETTO E DEL CO.RE.CO. , NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE PREVIA DIFFIDA.

07. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI CONSILIARI E LE MOZIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO DEPOSITATE PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO VENTIQUATTRORE PRIMA DELL'APERTURA DELLA SEDUTA.

08. GLI EMENDAMENTI COMPORTANTI UN AUMENTO DELLE SPESE O UNA DIMINUZIONE DELLE ENTRATE SONO SEMPRE DEPOSITATE IN TERMINI TALI DA CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE DEI PARERI E DELLE ATTESTAZIONI RICHIESTI DALLA LEGGE.

ART. 07

SEDUTA E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO E' PUBBLICA, SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE DELLO STATUTO, DAL REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL SINDACO E IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE-SINDACO.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DEL VICE SINDACO, E' PRESIEDUTO DA UN ASSESSORE SECONDO L'ORDINE STABILITO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 05 DEL PRESENTE STATUTO.

04. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA IL CONSIGLIO COMUNALE DIRIGE I DIBATTITI, ANNUNCIA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI ASSICURA L'ORDINE E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI, PUO' SOSPENDERE O SCIOGLIERE LA SEDUTA E ORDINARE LA ESPULSIONE DALL'AULA DI CONSIGLIERI CHE VIOLINO RIPETUTAMENTE IL REGOLAMENTO E DI CHIUNQUE DEL PUBBLICO DISTURBI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI LAVORI.

ART. 08

DISCUSSIONE

01. ACCERTATA, CON APPELLO FATTO DAL SEGRETARIO COMUNALE, LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE NELL'ADUNANZA, IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE.

02. LA DISCUSSIONE SI SVOLGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI AVANZATE DAL PRESIDENTE O DAI CONSIGLIERI. DOPO DI CHE INIZIA IL DIBATTITO VERO E PROPRIO, CHE E' DIRETTO DAL PRESIDENTE ED AL QUALE POSSONO PARTECIPARE TUTTI I CONSIGLIERI, SECONDO L'ORDINE IN CUI SONO ISCRITTI A PARLARE.

03. LA DISCUSSIONE E LE QUESTIONI CHE POSSONO SORGERE E NEL CORSO DELLA STESSA SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO CONSILIARE.

ART. 09

VOTAZIONE

01. AL TERMINE DELLA DISCUSSIONE, SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE.

02. QUESTA PUO' ESSERE PALESE (PER APPELLO) NOMINALE PER ALZATA DI MANO, PER ALZATA E SEDUTA, A SCELTA DEL PRESIDENTE O SEGRETA (CON SCHEDE SEGRETE O CON PALLINE BIANCHE E NERE, A SCELTA DEL PRESIDENTE) .

03. ESAURITA LA VOTAZIONE, SI PASSA ALLO SCRUTINIO ESEGUITO DAGLI SCRUTATORI SCELTI SECONDO IL REGOLAMENTO OPPURE DAL PRESIDENTE O ESTRATTI A SORTE O NOMINATI DAI GRUPPI CONSILIARI.

04. UNA PROPOSTA VIENE APPROVATA SE OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI VOTANTI SALVE SPECIALI MAGGIORANZE PREVISTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

05. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA MAGGIORANZA:

- I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
- I CONSIGLIERI CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- GLI ASSESSORI SCELTI TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO.

06. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTI LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

07. CONCLUSO LO SCRUTINIO, IL PRESIDENTE PROCLAMA L'ESITO DELLA VOTAZIONE.

ART. 10

VERBALE DELL'ADUNANZA

01. ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ASSISTERE IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE VERBALIZZA TUTTE LE OPERAZIONI SVOLTE.

02. NEL VERBALE SONO INDICATE, A PENA DI INVALIDITA', I NOMI DEI CONSIGLIERI PRESENTI ALLA VOTAZIONE E SPECIFICATI QUELLI ASTENUTI.

03. LA VERBALIZZAZIONE E' FATTA PER OGNI SINGOLO OGGETTO E DEVE INDICARE, A PENA DI INVALIDITA', I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE ED IL NUMERO DEI VOTI RESI A FAVORE E CONTRO OGNI PROPOSTA.

04. IL VERBALE, SOTTOSCRITTO DAL SEGRETARIO, DAL PRESIDENTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, E' ATTO PUBBLICO CHE FA FEDE, FINO AD IMPEGNATIVA DI FALSO, DI TUTTO QUANTO IL SEGRETARIO ATTESTA ESSERE AVVENUTO O DETTO O FATTO IN SUA PRESENZA.

ART. 11

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, GLI ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUAL VOLTA QUESTI NE FACCIANO RICHIESTA.

05. I COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE HANNO IL DIRITTO E, SE RICHIESTI, IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE.

ART. 12

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLAMENTATI DALLA LEGGE. ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' E NON

POSSONO ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

ART. 13

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. I CONSIGLIERI ESERCITANO IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MANSIONI.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI AVERE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SUGLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE NELLE DISCUSSIONI NEI TEMPI E NELLA MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO. TALE DIRITTO E' RICONOSCIUTO ANCHE AGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE DOMICILIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PEDIVIGLIANO.

ART. 15

DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNADE PER ISCRITTO AL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI E DIVENTANO ESECUTIVE ED IRREVOCABILI DALLA DELIBERA DI PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 16

CONSIGLIERE ANZIANO

01. AI FINI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E' CONSIGLIERE ANZIANO CHE HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA COSTITUITA DAI VOTI DI LISTA E DAI VOTI DI PREFERENZA. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL CONSIGLIERE ANZIANO, E' CONSIDERATO TALE CHI E' IN POSSESSO DEL REQUISITO DETTO.

ART. 17

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AL SEGRETO PER I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER LE INFORMAZIONI DI CUI SIA STATO DICHIARATO DAL SINDACO IL CARATTERE "RISERVATO".

ART. 18

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO.

02. DELLA COSTITUZIONE DI OGNI GRUPPO DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. UN GRUPPO DEVE ESSERE COSTITUITO DA ALMENO TRE CONSIGLIERI OPPURE DA UNO SOLO, QUANDO QUESTO SIA L'UNICO RAPPRESENTANTE DI UNA LISTA CHE HA OTTENUTO UN SOLO SEGGIO.

ART. 19

01. PER QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE POSSONO ESSERE AMMESSE AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI, DI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI, DI SINGOLE PERSONE PARTICOLARMENTE ESPERTE NELLA QUESTIONE STESSA.

ART. 20

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA, ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DEL L'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 21

01. LA GIUNTA COMUNALE E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E DEVE CONTENERE L'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO, VICE-SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA PRECEDENTE, NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI IN PRIMO GRADO.

04. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

COMPORTE AUTOMATICAMENTE LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

ART. 22

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD ASSESSORI ENTRO IL NUMERO COMPLESSIVO STABILITO DAL PRIMO COMMA, NUMERO DUE CITTADINI PRESCELTI AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E CHE NON SIANO STATI CANDIDATI IN ALTRE LISTE.

03. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI DEVONO AVERE REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA', COMPETENZE ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE, ALLO SCOPO DI FAVORIRE UNA MIGLIORE GESTIONE DELLA " COSA PUBBLICA ".

04. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA LORO DELEGA.

05. IL SINDACO PUO' CONCEDERE QUALSIASI TIPO DI DELEGA AGLI ASSESSORI.

06. PER PARTICOLARI QUESTIONI O SITUAZIONI, O PER ESIGENZE DI DECENTRAMENTO, IL SINDACO PUO' CONCEDERE AL LA GIUNTA COMUNALE L'AFFIDAMENTO DI DELEGA SPECIALE E A TERMINE, ANCHE A COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. CON LO STESSO ATTO SI STABILISCONO L'OGGETTO, I CRITERI E LA DURATA DEI COMPITI ASSEGNATI. LA DELEGA TRASFERISCE IN TESTA AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI DELEGATI OGNI COMPETENZA ED OGNI RESPONSABILITA' CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE AL SINDACO NELLA SPECIFICA MATERIA DELEGATA.

ART. 23

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO E IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO DAL VICE-SINDACO.

02. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DALL'ASSESSORE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. IL SINDACO GARANTISCE L'UNITA' DI INDIRIZZO DELL'ORGANO CHE COORDINA E PROMUOVE LE ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

04. GLI ASSESSORI RISPONDONO COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE DALLA GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI ADOTTATI NELLA SFERA DI LORO RISPETTIVA COMPETENZA.

05. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA STESSA GIUNTA.

ART. 24

VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO VALIDE CON LA PRESENZA DELLA

MAGGIORANZA DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVE MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. TUTTE LE VOTAZIONI SONO ASSUNTE CON VOTAZIONI PALESE, MENTRE SONO ASSUNTE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DELLE PERSONE O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE SVOLTA DA UNA PERSONA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE:

- COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI PER LEGGE AL CONSIGLIO COMUNALE E CHE NON RIENTRANO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO DEI FUNZIONARI DIRIGENTI E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

- RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA' OGNI QUAL VOLTA LO RITENGA OPPORTUNO E, COMUNQUE, DUE VOLTE ALL' ANNO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO.

- ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO;

03. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI SUA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI, CON I QUALI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI, I CRITERI E LE MODALITA' GENERALI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO

ART. 26

SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

01. LA LEGGE PREVEDE LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI NEI SEGUENTI CASI:

- DIMISSIONI;

- REVOCA (SU PROPOSTA DEL SINDACO)

- DECADENZA (PER INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' NON RIMOSSA NEI TERMINI DI LEGGE) ;

- CESSAZIONE DALL'UFFICIO PER QUALSIASI ALTRA CAUSA (MORTE, INCAPACITA', SOPRAVVENUTA, ECC.).

02. LA SOSTITUZIONE E' DECISA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NELLA STESSA SEDUTA IN CUI IL CONSIGLIO STESSO ACCETTA LE DIMISSIONI, APPROVA LA REVOCA, DICHIARA LA DECADENZA O LA CESSAZIONE DELL'UFFICIO.

ART. 27

IL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE ED IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. SVOLGE UN RUOLO PREMINENTE DI DIREZIONE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DI ENTRAMBI GLI ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONALI. ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO DEMANDATEGLI DALLA LEGGE.
02. ESPLETA IL SUO MANDATO IN OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.
03. RISPONDE DELLE OPINIONI ESPRESSE E DEI VOTI DATI DURANTE L'ESERCIZIO DEL SUO INCARICO DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ASSICURA IL COSTANTE COLLEGAMENTO DEL COMUNE CON LO STATO, LA REGIONE, LA PROVINCIA E CON TUTTE LE ALTRE ISTITUZIONI ECONOMICHE, SOCIALI, CULTURALI E PROFESSIONALI; ADOTTANDO OGNI INIZIATIVA IDONEA ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.
05. SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE E PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMI PER LA DEFINIZIONE DI OPERE E DI INTERVENTI CHE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA DI PIU' SOGGETTI.
06. E' GARANTE DELL'ATTUAZIONE E DELLA OSSERVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO. PRIMA DI ASSUMERE LE SUE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
07. HA PER DISTINTIVO LA FASCIA TRICOLERE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARE A TRACOLLO DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 28

01. IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE LE SEDUTE.
02. HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.
03. COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI. PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.
04. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.
05. IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI.
06. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE.
07. CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E NE PROCLAMA I RISULTATI. RILASCIATA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.
08. HA COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA, RILASCIATA LE RELATIVE CONCESSIONI E NE REPRIME GLI ABUSI.
09. EMETTE PROVVEDIMENTI DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRI CHE LA LEGGE ASSEGNA GENERICAMENTE ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.
10. ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
11. APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

ADOTTA I PROVVEDIMENTI, CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO COMUNALE.

12. DETERMINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE, GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

13. ASSICURA IL COSTANTE COLLEGAMENTO DEL COMUNE CON LO STATO, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON TUTTE LE ALTRE ISTITUZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI, PROMUOVENDO OGNI INIZIATIVA TESA ALLO SVILUPPO DELLA COLLETTIVITA'.

14. PUO' OPPORRE LA "RISERVATEZZA" A DOCUMENTI O AD ATTI DEL COMUNE AI SENSI DI LEGGE.

15. HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE E DELLE SUE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E AL SEGRETARIO COMUNALE.

16. ACQUISISCE DIRETTAMENTE, PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI, INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI; PROMUOVE DIRETTAMENTE AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.

17. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA SANITA'.

18. IL SINDACO INOLTRE, NELLA VESTE DI UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:

- ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, NONCHE' AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

- ALLA EMANAZIONE DI ATTI IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E PUBBLICA SICUREZZA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

- ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA GIUDIZIARIA.

ART. 29

VICE-SINDACO

01. IL VICE-SINDACO E' L'ASSESSORE DELEGATO, INDICATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE STABILITO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE-SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 30

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E FUNZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE, CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONE, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATI.

04. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO, CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

05. AL SEGRETARIO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 31

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRI ORGANI; NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO COMPIE I SEGUENTI ATTI:

- PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DAI PREDETTI ORGANI;
- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE;
- LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;
- CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DEL COMUNE;
- ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

- LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE; OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;
- SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI D'INCASSO.

ART. 32

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, A QUELLE ESTERNE.
02. SU RICHIESTA FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPRIME E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.
04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DELIBERATIVI STESSI A MENTE DELL' ARTT. 52 COMMA 03 LEGGE 142/90 .

ART. 33

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO, NEI CASI DI ACCERTATA INSUFFICIENZA.
04. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITO, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 34

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE.
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI ED ATTI DEL COMUNE.
06. DERIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E COMPETENZA DEGLI UFFICI.

07. EMANA ISTRUZIONI E CIRCOLARI ESPLICATIVE DI LEGGI, DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

ART. 35

SEGRETERIA CONSORTILE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI, L'ASSOCIAZIONE CON ALTRI COMUNI, DELLA STESSA PROVINCIA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI E DELLE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE N. 142/90 .

02. IN QUESTO CASO SARA' NOMINATO TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONSORTILE IL SEGRETARIO TITOLARE PRESSO UNO DEI COMUNI ASSOCIATI, IL QUALE RIVESTE LA QUALIFICA DI SEGRETARIO CAPO, OVVERO NEL CASO DI PARITA' DI QUALIFICA, SIA IN POSSESSO DI MAGGIORE ANZIANITA'.

CAPO 02

UFFICI

ART. 36

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELLO APPARATO;
- INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 37

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTE AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSENTIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 38

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI E LA LORO MOBILITA'.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- DOTAZIONE ORGANICA;
- MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- MOBILITA' INTERNA;
- DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- TRATTAMENTO ECONOMICO.

04. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, SOLO E QUANDO L'ENTE ABBA IN ORGANICO QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTRA SPECIALIZZAZIONE, PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO O A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

05. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

06. LA PRESIDENZA DELLE GARE E DI CONCORSO SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE ED A FUNZIONARI DIRETTIVI SE ESISTONO.

ART. 39

VICE-SEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, O UN IMPIEGATO DELL'AREA AMMINISTRATIVA CON ALMENO 10 ANNI DI SERVIZIO E DI COMPROVATA ESPERIENZA NELL'AREA, IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE OD AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

CAPO 03

SERVIZI E BENI

ART. 40

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI E SVOLGE LE ATTIVITA' PER LA PRODUZIONE DI BENI MEDIANTE LE STRUTTURE E CON LE FORME CHE ASSICURANO LA MIGLIORE EFFICIENZA.

02. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI, RICORRERE ALL'ISTITUTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD IMPRESE SINGOLE O ASSOCIATE A COOPERATIVE, A SOCIETA' ABILITATE O A SOCIETA' DI SERVIZI, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 41

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI DI PREVISIONE DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER

PROGRAMMI, INTERVENTI ED OBBIETTIVI, IN MODO DA CONSENTIRE, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.

03. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO COMUNALE RICHIEDERE AGLI ORGANI ED AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 42

IL REVISORE DEI CONTI

01. LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E' AFFIDATA AD UN REVISORE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO E NEL RUOLO DI CUI ARTT. 57 LETT. A) B) C) LEGGE 142/90

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE SE NON PER GRAVE ACCERTATA INADEMPIENZA ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE; ATTESTA LA RISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO; FORMULA PROPOSTE TENDENTI

A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE; OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE, NE RIDEFINISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

05. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEI MANDATARI.

06. IN CASO DI MORTE, DIMISSIONI, REVOCA O DECADENZA DEL REVISORE, IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE PROCEDERE TEMPESTIVAMENTE ALLA SURROGA.

07. IN DIFETTO SI PROCEDERA' AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 43

RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI

01. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON LA OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEL PRESENTE STATUTO E DEI PRINCIPI CIVILI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

02. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO, ALTRESI' FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 44

REQUISITI, INCOMPATIBILITA', REVOCA E DECADENZA

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE AI REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON TROVARSI NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PROVVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIABILITA' O DI INDIPENDENZA DEL REVISORE.

03. SONO ANCHE DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA O DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE, RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

TITOLO 05

FORME COLLABORATIVE

ART. 45

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DELLE FORME E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 46

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGGIANDO LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LORO CENTRI STRUMENTALI.

02. LE FUNZIONI E I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATI E NELL'ATTO DELIBERATIVO DEVONO ESSERE INDICATI LE RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE DAL RICORSO AL CONDIZIONAMENTO E DELINEATO CON CHIAREZZA LE MODALITA' DI GESTIONE.

03. LA CONVENZIONE DEVE PRECISARE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI, GLI OBBLIGHI RECIPROCI E LE RISPETTIVE GARANZIE.

ART. 47

CONSORZI TRA ENTI LOCALI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI DI INTERESSE COMUNE E RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI UNA AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLA CONVENZIONE.

02. PRELIMINARMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO I CONSIGLI DEGLI ENTI ADERENTI DEVONO APPROVARE, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL COSTITUENDO ORGANISMO, UNA CONVENZIONE CHE DEVE CONTENERE; AI FINI DEL CONSORZIO, LA DURATA, LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA I CONSORZIATI ED IN PARTICOLARE LA RISPETTIVA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA, SULLA QUALE E' BASATA LA RAPPRESENTANZA DEGLI STESSI ALL'INTERNO DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE, IN COPIA, DEGLI ATTI FONDAMENTALI, AGLI ALTRI CONTRAENTI.

03. ALLO STATUTO DEL CONSORZIO E' RIMESSA LA REGOLAMENTAZIONE DEI SEGUENTI ASPETTI:

- ORDINAMENTO DEL CONSORZIO; ATTIVITA' ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO COMPRESSE FORME DI VERIFICA DELLA GESTIONE;

- ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER I QUALI E' RICHIESTA L'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

04. LO STATUTO E LA CONVENZIONE DEVONO ESSERE APPROVATI DAI RISPETTIVI CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

05. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANTO INTENDE GESTIRE UNA PLURALITA' DI SERVIZI.

ART. 48

UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 142/90 , IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, UN'UNIONE DI COMUNI ALLO SCOPO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE E OFFRIRE PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 49

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, LA IMPARZIABILITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI.

03. NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI, CHE INCIDONO SU

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, SONO GARANTITE LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

05. SONO ASSICURATE PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E DETERMINATE LE GARANZIE PER IL LORO TEMPESTIVO ESAME.

ART. 50

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI ESPRESSAMENTE RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE, O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO VISIONE POTREBBE PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE, GRUPPI, ASSOCIAZIONI ED IMPRESE.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LA CONCRETA DISCIPLINA CHE GARANTISCE AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DI ESTRARNE COPIE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE IN PARTICOLARE:

- MODI E PROCEDURE IDONEI AD ASSICURARE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI;

- IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI E CON ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA;

- L'INDIVIDUAZIONE, ATTRAVERSO NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI, AL FINE DI CONSENTIRE AI CITTADINI DI POTER DISPORRE DI UN REFERENTE BEN INDIVIDUATO NEL L'AMBITO DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO.

04. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO NON E' RICHiesto IL POSSESSO DELLA RESIDENZA NEL COMUNE.

05. LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI DEVE ESSERE MOTIVATA.

06. IN CASO DI RIFIUTO O DI INERZIA DA PARTE DEL RESPONSABILE, PER TRENTA GIORNI, IL CITTADINO PUO' PROPORRE RICORSO AL T.A.R.

ART. 51

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. OLTRE ALLE INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO, I CITTADINI HANNO DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 07 , QUARTO COMMA DELLA LEGGE 142/90 .

02. PER FACILITARE L'ASSUNZIONE DELL'INFORMAZIONE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' COSTITUIRE UN APPOSITO "UFFICIO INFORMAZIONE" .

ART. 52

ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

01. PER LA MIGLIORE TUTELA DI SITUAZIONE GIURIDICHE SOGGETTIVE E DI INTERESSE COLLETTIVE, I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO PRESENTARE AL COMPETENTE ORGANO COMUNALE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE VERTENTI SU ASPETTI CHE RIGUARDANO L'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. IL SEGRETARIO PROVVEDE ALLA RACCOLTA DEI SUDDETTI ATTI MEDIANTE L'ISCRIZIONE SU APPOSITO REGISTRO DEGLI ESTREMI DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN MERITO A CIASCUNA QUESTIONE DOCUMENTATA. IL REGISTRO E' DISPONIBILE PER LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEGRETERIA E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

03. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEVONO ESSERE ESAMINATE DAL COMPETENTE ORGANO COMUNALE ENTRO NOVANTA GIORNI E' COMUNQUE, PRIMA DELL'ADOZIONE DI QUALSIASI ATTO CHE CON ESSE POSSA AVER RIFERIMENTO SPECIFICO.

ART. 53

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE AL FINE DI SOTTOPORRE ALLA COMUNITA' LOCALE LA VALUTAZIONE DI QUESTIONI AMMINISTRATIVE DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI, DI TARIFFE E SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM SONO:

- IL SINDACO;
- LA GIUNTA COMUNALE;
- IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

05. IL REFERENDUM CONSULTIVO NON PUO' AVER LUOGO IN OCCASIONE DI ALTRE ELEZIONI.

ART. 54

REFERENDUM PARZIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE O LA GIUNTA MUNICIPALE PUO' PROMUOVERE REFERENDUM CONSULTIVI PARZIALI, LIMITATI CIOE' AD UNA PARTE DELLA POPOLAZIONE PARTICOLARMENTE INTERESSATA ALL'OGGETTO DEL QUESITO IN RELAZIONE A VINCOLI TERRITORIALI (ABITANTI DI UNA FRAZIONE O DI UNA CONTRADA ECC.), ALL'ESERCIZIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA' (ES. CATEGORIE PRODUTTIVE), AD UNA SPECIFICA CONDIZIONE PERSONALE (ES. ANZIANI, GIOVANI DISOCCUPATI ECC.).

ART. 55

DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, PUO' DISPORRE LA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO SINGOLO O IN

ASSOCIAZIONE CON ALTRI COMUNI.

02. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

03. NELL'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI IL DIFENSORE CIVICO SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO, DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NONCHE' DEI MEZZI E DEL PERSONALE AD ESSO ASSEGNATI DAL SINDACO DI VOLTA IN VOLTA ED IN RAGIONE DELLA QUESTIONE TRATTATA NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

04. LA CONVENZIONE O IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ACCESSO, IL FUNZIONAMENTO, L'ORGANIZZAZIONE ED OGNI RAPPORTO FUNZIONALE ED ECONOMICO DELL'ISTITUTO.

ART. 56

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE; ALLO STATUTO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E' APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA E CON VOTO PALESE. LA DELIBERA DEVE OTTENERE IL VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON DOVESSE ESSERE RAGGIUNTA LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE E LO STATUTO VIENE APPROVATO QUANTO OTTIENE IL FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI.